LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di intervenire in materia di sicurezza sul territorio, garantendo alla cittadinanza un costante controllo e monitoraggio delle aree pubbliche attraverso un sistema avanzato di video sorveglianza che, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (Codice approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), consenta di migliorare la sicurezza reale e percepita;

DATO ATTO CHE l'Amministrazione Comunale ha approntato un sistema di video sorveglianza che verrà direttamente gestito dal Comando del Corpo di Polizia Municipale tramite centrale operativa collegata a postazioni distribuite sul territorio comunale, tenuto conto delle esigenze e segnalazioni della cittadinanza e delle Circoscrizioni, nella prospettiva di estendere ulteriormente le postazioni;

CONSIDERATO che il sistema necessita di specifica regolamentazione, così come previsto dal citato Codice, per la tutela della privacy;

VISTO il testo di Regolamento Comunale sulla video sorveglianza e sul trattamento dei dati per attività di interesse della Polizia Locale e ritenuto che lo stesso sia legittimo, congruo ed opportuno nei suoi contenuti;

VISTO l'art. 42 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 e s.m.i., nonché l'art. 27 dello Statuto Comunale in materia di competenza a deliberare l'approvazione di atti normativi a rilevanza esterna;

PRESO ATTO del parere espresso come segue:

parere di regolarità tecnica: favorevole

Il Direttore dell'Area Sicurezza
(Dr. ROSSI Pier Giuseppe)

_____

a voti unanimi resi delle forme di legge

DECIDE DI PROPORRE

AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **DI APPROVARE,** per le motivazioni in premessa illustrate, il Regolamento Comunale sulla video sorveglianza e sul trattamento dei dati per attività di interesse della Polizia Locale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. **DI DEMANDARE** alla competente Direzione Comunale l'effettuazione di tutti gli adempimenti formali conseguenti e necessari alla comunicazione del presente Regolamento ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché quelli che la normativa vigente prevede ai fini della piena e legittima operatività del sistema di videosorveglianza.

CITTA' DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE

SULLA VIDEOSORVEGLIANZA e

SUL TRATTAMENTO

DEI DATI PER ATTIVITA' D'INTERESSE

DELLA POLIZIA LOCALE

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 202 del 22/12/2008

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Premessa
- Art. 2 – Principi generali
- Art. 3 – Ambito di applicazione
- Art. 4 – Norma di rinvio

CAPO II – VIDEO SORVEGLIANZA

- Art. 5 – Definizioni
- Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 7 - Luoghi di attestazione delle postazioni video e adeguamento dinamico delle tecnologie
- Art. 8 - Informativa e Notificazione
- Art. 9 - Responsabile ed incaricati del trattamento
- Art. 10 - Persone autorizzate ad accedere ai locali della Centrale Operativa
- Art. 11 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videsorveglianza
- Art. 12 - Accesso ai sistemi e alle password
- Art. 13 - Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 14 - Modalità di raccolta dei dati e tempi di conservazione
- Art.- 15 - Obblighi degli operatori
- Art. 16 - Diritti dell'interessato
- Art. 17 - Sicurezza dei dati
- Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 19 - Comunicazione
- Art. 20 - Tutela Amministrativa

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI DI RILEVANZA ESTERNA PER ATTIVITA' D'INTERESSE DELLA POLIZIA LOCALE

- Art. 21 - Principi in materia di trattamento
- Art. 22 - Attività relativa all'infortunistica stradale
- Art. 23 - Gestione delle attività sanzionatorie e del contenzioso
- Art. 24 - Attività di polizia amministrativa
- Art. 25 - Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità

CAPO IV - NORME FINALI

- Art. 26 - Assetto delle competenze
- Art. 27 - Competenze dell'area informatica
- Art. 28 - Entrata in vigore
- Art. 29 – Modifiche regolamentari

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Alessandria nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. L'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e delle operazioni eseguibili, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali, non è oggetto del presente Regolamento.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, in osservanza di quanto disposto dal Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Dovranno essere altresì rispettate tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di Amministrazioni Pubbliche, o di altri datori di lavoro, pubblici e privati. Gli impianti non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

3. Le immagini non potranno essere direttamente utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte delle Centrali Operative di personale con qualifica di organo di Polizia Stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada, nonché in caso di sinistro stradale.

4. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004.

a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18 e 22 del Codice (D.Lgs. 196 / 2003).

b) Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma1, lett. b) del Codice).
Scopo esplicito della videosorveglianza urbana è il miglioramento del livello di sicurezza, percepita e reale, nella aree assoggettate a controllo.
Le finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, competono esclusivamente agli organi di Polizia Giudiziaria, inclusi gli uffici di Polizia Giudiziaria presso la Polizia Municipale e previo avvallo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (così come da Circolare del Ministero dell'Interno, 8 febbraio 2005, n. 558 / A / 421.2 / 70 / 456).
E' peraltro consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina locale della video sorveglianza nonché l'insieme delle disposizioni in materia di rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali nel contesto dei procedimenti facenti capo al corpo di Polizia Municipale di Alessandria nei limiti imposti dal D.lgs 196/2003 e disposizioni correlate.

2. L'attività di video sorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali (così come individuate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla L.R. 26 aprile 2000 n. 44, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 30 novembre 1987, n. 58 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali) laddove essa mira alla protezione dei beni immobili del Comune, alla tutela del patrimonio comunale ed alla salvaguardia delle aree Pubbliche, dei beni di interesse culturale, artistico, storico, bibliografico, o a fini di promozione turistica, con particolare riferimento alla necessità di prevenire atti di vandalismo, e come misura complementare volta a migliorare la sicurezza interna ed esterna agli edifici coperti da videosorveglianza ove si svolgono

attività di servizi (es. progettazione tecnica, stato civile, anagrafe), il cui nocumento ricadrebbe in termini di costo e rallentamenti nell'erogazione sull'intera collettività.

3. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di video sorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti, anche in un sistema di condivisione stabile delle immagini tra la centrale operativa della Polizia Municipale e le centrali operative delle forze di Polizia dello Stato operanti sul territorio comunale di Alessandria.

Art. 4 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "codice" e, con riguardo alla videosorveglianza, al provvedimento generale approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

CAPO II
VIDEO SORVEGLIANZA

Art. 5 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
d) per "titolare", il Comune di Alessandria, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
k) per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato al fine di:
- prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità sul territorio comunale, migliorando la sicurezza reale e percepita dei cittadini;
- monitorare la regolare circolazione lungo le strade attraversanti il territorio comunale;
- controllare gli eventuali accessi limitati di auto in determinate zone del territorio comunale;
- verificare le adiacenze di uffici comunali;
- riprendere le immagini di specifici siti comunali;
- presidiare gli accessi degli Edifici Pubblici dall’interno e dall’esterno;
- sviluppare funzione preventiva e repressiva delle condotte lesive del decoro urbano nei comparti cittadini connotati da particolare pregio architettonico, urbanistico, storico.

2. Il sistema di video sorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell’area interessata.

3. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l’utilizzo degli impianti comunali di video sorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti, anche in un sistema di condivisione stabile delle immagini tra la centrale operativa della Polizia Municipale e le centrali operative delle forze di Polizia dello Stato operanti sul territorio comunale di Alessandria.

Art. 7 – Luoghi di attestazione delle postazioni video e adeguamento dinamico delle tecnologie

1. L'individuazione del sistema di video sorveglianza prevede le seguenti postazioni, munite di telecamere anche brandeggiabili:
- piazzetta Bini
- Largo Vicenza / corso V. Marini
- Piazzetta della Lega (in prossimità della Farmacia)
- Piazzetta della Lega (in prossimità dell'esercizio Tabacchi)
- Piazza della Libertà / via dei Guasco
- Piazza Santo Stefano
- Via Milano / via Inviziati
- Corso Roma
- Via dei Guasco / Via Brescia
- Via Dante
- Piazza Matteotti (in prossimità dell'incrocio con corso Lamarmora)
- Piazza Matteotti (in prossimità dell'Arco)
- Piazza Matteotti (in prossimità del Liceo Classico "Plana")
- Piazza Monserrato
- Piazza Santa Maria del Castello
- Vicolo dell'Erba
- Via XXIV Maggio (San Francesco / Giardini Usuelli)
- Via Verdi
- Piazza della Libertà (portici del Palazzo Municipale)
- Piazza della Libertà (interno cortile del Palazzo Municipale)

2. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a video sorveglianza, la loro modifica, variazione o cessazione, nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta Comunale che seleziona le aree sensibili ai fini della sicurezza stradale o sociale, con apposita deliberazione, sentita l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, e condivise le risultanze periodicamente emergenti dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Allo stesso modo resta competente la Giunta Comunale per l'autorizzazione di sistemi dinamici di raccolta dati in formato video, a supporto delle attività preventive e sanzionatorie della Polizia Municipale, comunque nel rispetto dei principi generali del codice e del presente regolamento.

3. L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidano sul presente regolamento è demandato a determinazione del Responsabile del trattamento dei dati.
Allo stesso Responsabile del trattamento è demandata la fissazione di orari più contenuti o limitati di registrazione che, salvo espresso provvedimento riguarda l'arco delle 24 ore giornaliere e di ogni altra disposizione finalizzata all'attuazione del presente regolamento.

4. Altri edifici od aree potranno essere individuati con deliberazione della Giunta Comunale. La Giunta potrà altresì deliberare di variare il numero delle telecamere secondo la suindicata previsione in relazione alle necessità di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

5. In ogni caso si stabilisce un tetto massimo di telecamere da distribuire sul territorio comunale, pari a un numero che non può essere superiore a 100 postazioni controllate e gestite dall'Amministrazione Comunale tramite la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale.
6. Per quantitativi superiori al limite stabilito dal precedente comma 5 del presente articolo, resta ferma la competenza a deliberare del Consiglio Comunale.

Art. 8 - Informativa e Notificazione

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", conforme a quanto indicato negli allegati al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.

3. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante i comuni mezzi di informazione locale.

4. Il Comune di Alessandria, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

5. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente Regolamento all'Autorità garante per la protezione dei dati personali per la verifica preliminare.

Art. 9 - Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Compete al Sindaco designare con proprio Decreto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale

osservanza delle disposizioni normative e regolamentari. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione di cui al precedente comma 1.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

6. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della Centrale Operativa, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti videoregistrati, nonché le pass word di accesso per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 10 – Persone autorizzate ad accedere ai locali della Centrale Operativa

1. L'accesso ai locali della Centrale Operativa è consentito esclusivamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato espressamente dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla Centrale Operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connesse alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere precedentemente comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano su puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 11 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videsorveglianza

1. Il Responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.

2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice Penale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle pass word e delle chiavi di accesso alla Centrale Operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 12 – Accesso ai sistemi e alle password

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentivo al Responsabile, ai preposti come indicato negli articoli precedenti del presente Regolamento.

2. Gli incaricati e i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

Art. 13 - Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
   a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
   b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e 6, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
   c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
   d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 6, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
   e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito al successivo articolo 14 del presente Regolamento. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba dare seguito o adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, ovvero a specifiche esigenze sanzionatorie di carattere amministrativo non incompatibili con le previsioni di legge. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa o sanzionatoria in corso. Ai fini della conservazione dei dati, l'organo procedente rimette al responsabile del trattamento richiesta di specifica protrazione di conservazione del segmento dati rilevante. I dati essenziali ai fini del sostegno probatorio delle violazioni stradali sono conservati automaticamente, fino all'esaurimento delle procedure sanzionatorie o contenziose connesse alla violazione.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 14 - Modalità di raccolta dei dati e tempi di conservazione

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video o foto effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, luoghi di sepoltura, immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio urbano o comunque aree definite ex art. 7 del presente Regolamento.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori in condizione di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Le telecamere possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati, e sono collegate alla Sala Server che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la sala della Centrale Operativa del comando Polizia Municipale di Alessandria o altra sede idonea . In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e verranno registrate su appositi server.

4. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.

5. Le immagini video registrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni, pari a 168 (centosessantotto) ore, successive alla rilevazione, presso la Centrale Operativa, fatti salvi i casi eccezionali di eventuale allungamento dei tempi di conservazione di cui al precedente articolo 13 comma 1, lett. e).

6. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, e comunque al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 15 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche o all'interno degli edifici pubblici, mentre non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 6.

4. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 16 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
   - Le informazioni sugli strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
   - L'estrapolazione dei dati, dei filmati, delle immagini fotografiche che si riferiscano strettamente al richiedente, ove ancora non oggetto di cancellazione automatica o conservate per motivi di sostegno probatorio a procedure connesse all'accertamento di reati o di fatti rilevanti come illeciti amministrativi, stante circostanze che, nei predetti casi, le immagini relative possono essere conservate fino all'esaurimento dei mezzi di gravame e tutela previsti dalla vigente normativa.

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Per ciascuna delle richieste sopra menzionate può essere chiesto all'interessato, laddove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardino, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, o a specifici incaricati.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 17 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la Sala Server, normalmente coincidente con la centrale operativa del comando Polizia Municipale di Alessandria, salvo attuazione delle procedure di condivisione con le centrali operative delle forze di polizia o designazione di altri specifici edifici o autonomi uffici da parte del Responsabile del trattamento. In ogni caso, nelle aree ove sono ubicate le attrezzature di registrazione, può accedere il solo personale autorizzato, secondo i disciplinari organizzativi in vigore presso i distinti organi di polizia titolari della centrale operativa ove confluiscono i dati.

2. La Sala Server è sistematicamente chiusa a chiave e dotata di sistema di controllo degli accessi e comunque non è accessibile al pubblico.
L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 19 – Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte del Comune di Alessandria ad altri soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale normativa la comunicazione è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta al Garante, salvo diversa determinazione, anche successiva di questi. (art. 19, comma 2 del Codice).

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e

sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 20 – Tutela Amministrativa

1. In sede di tutela amministrativa il Responsabile del procedimento (ai sensi degli artt. 4 – 6 della L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.) è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 9.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI DI RILEVANZA ESTERNA PER ATTIVITA' D'INTERESSE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 21 - Principi in materia di trattamento

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del "Codice" i successivi articoli identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari di rilevanza esterna per cui è consentito il relativo trattamento dal corpo di Polizia Municipale di Alessandria, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate negli articoli 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112 del Codice.

2. I dati sensibili e giudiziari individuati dai successivi articoli sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

3. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dalla Polizia Municipale sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.

4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 22 - Attività relativa all'infortunistica stradale

1. L’attività relativa all'infortunistica stradale, prevista dal D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 è rilevante ai fini delle attività di polizia amministrativa e giudiziaria secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 73 del Codice.

2. Sul piano descrittivo i dati vengono acquisiti in occasione della rilevazione di incidenti e/o infortuni; gli stessi servono per l'individuazione delle persone coinvolte e l'accertamento dei fatti. Vengono verbalizzati i fatti e contestate le eventuali sanzioni amministrative ed in caso di illeciti penali, o che comportino provvedimenti sui permessi di guida, i dati rilevati sono trasmessi agli enti competenti.
   Sono atti accessibili ai sensi della legge 241/90, per espressa previsione del D.P.R. 495/92.

Art. 23 - Gestione delle attività sanzionatorie e del contenzioso

1. Le attività sanzionatorie amministrative, previste dalla L. 24.11.1981, n. 689, dal D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e dalla normativa regionale e regolamentazione locale è rilevante ai fini delle attività di polizia amministrativa e giudiziaria secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 73 del Codice.

Art. 24 - Attività di polizia amministrativa

1. Le attività di polizia amministrativa, previste dalla normativa vigente in materia e dal D.P.R. 24.07.1977, n. 616, nonché dalla normativa regionale e regolamentazione locale è rilevante ai fini delle attività di polizia amministrativa e giudiziaria secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 73 del codice.

Art. 25 - Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità

1. Le attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità, nonché di polizia mortuaria, previste dalla L. 28.02.1985, n. 47, dal D.lgs. 3.04.2006, n. 152, D.lgs. 29.10.1999, n. 490, dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285, nonché dalla normativa regionale e regolamentazione locale, è rilevante ai fini delle attività di polizia amministrativa e giudiziaria, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente e decoro urbano, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo, secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 73 del Codice.

CAPO IV
NORME FINALI

Art. 26 - Assetto delle competenze

1. Le attribuzioni in materia di competenza dei singoli organi o soggetti, nonché i principi di garanzia e di tutela, definiti al capo II del presente regolamento sono, in quanto compatibili, estese alla materia trattata nel capo III del presente regolamento.

Articolo 27 - Competenze dell'area informatica

1. Sono di competenza dell'area informatica:
- il supporto e la gestione continuativa della sicurezza informatica in collaborazione con i responsabili del trattamento dati delle competenti strutture comunali;
- il coordinamento complessivo dei rapporti con il concessionario, nell'ipotesi di affidamento all'esterno della gestione del sistema informativo;
- la predisposizione delle linee guida relative alla condivisione di dati con enti terzi, per quanto concerne la sicurezza informatica in collaborazione con il Settore Tutela della Privacy e con le competenti strutture comunali;
- la verifica e la validazione delle modificazioni e delle eccezioni riguardanti la sicurezza del sistema informatico;
- il coordinamento e la verifica, anche tramite concessionario esterno, del rispetto delle misure di sicurezza, di cui agli articoli 31 e 34 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l’acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

Art. 29 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell’Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2. Il presente Regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell’approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.